


**MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e
CONTROLLO**

ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001


*approvato dal
Consiglio di Amministrazione
in data 05/11/2019*

C – PARTE SPECIALE

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

INDICE

PREMESSA	4
1. SEZIONE 1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.....	8
1.1. Definizioni	8
1.2. Fattispecie rilevanti	9
1.3. Principali aree ed attività sensibili a rischio reato.....	13
1.4. Principi generali di comportamento.....	15
1.5. Singole aree sensibili	18
2. SEZIONE 2 REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	33
2.1. Fattispecie rilevanti	33
2.2. Principali aree ed attività sensibili a rischio reato.....	36
2.3. Principi generali di comportamento.....	36
2.4. Funzioni coinvolte	38
2.5. Sistema operativo di gestione	38
2.6. Procedure adottate	39
2.7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	39
3. SEZIONE 3 REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	41
3.1. Premessa.....	41
3.2. Fattispecie rilevanti	42
3.3. Principali aree ed attività sensibili a rischio reato.....	42
3.4. Funzioni coinvolte	43
3.5. Principi generali di comportamento.....	43
3.6. Sistema operativo di gestione	43
3.7. Procedure adottate	43
3.8. Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	44
4. SEZIONE 4 REATI SOCIETARI	45
4.1. Fattispecie rilevanti	45
4.2. Principali aree di rischio ed attività sensibili a rischio reato.....	48
4.3. Funzioni coinvolte	48
4.4. Principi generali di comportamento.....	48
4.5. Sistema operativo di gestione	50
4.6. Procedure adottate	51
4.7. Compiti dell'OdV	51


	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

5. SEZIONE 5 REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

.....	53
5.1. Fattispecie rilevanti	53
5.2. Principali aree ed attività sensibili a rischio reato.....	54
5.3. Funzioni coinvolte	55
5.4. Principi generali di comportamento e procedure.....	55
5.5. Sistema operativo di gestione.....	56
5.6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza.....	57

6. SEZIONE 6 REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO O ALTRE UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORIZZAZIONE.....

.....	59
6.1. Fattispecie rilevanti	59
6.2. Principali aree di rischio ed attività sensibili a rischio reato.....	60
6.3 Funzioni coinvolte	62
6.4. Principi generali di comportamento.....	62
6.5. Sistema operativo di gestione.....	63
6.6. Procedure adottate	63
6.7. Compiti dell'OdV	64

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------


PREMESSA

La presente Parte Speciale ha ad oggetto l'analisi delle attività considerate come "sensibili" ai fini del Decreto e la conseguente indicazione di principi comportamentali, norme, protocolli e procedure che i destinatari del Modello sono chiamati ad osservare per consentire una corretta applicazione del Modello stesso ed evitare la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto. L'individuazione dei rischi esistenti all'interno della Società costituisce il risultato di due distinti piani di valutazione:

- *in primis*, come ovvio, sono stati presi in considerazione i rischi già oggetto di concreta verifica all'interno della Società (con riferimento ai quali, essa risulta oggi imputata nel procedimento penale n. 14504/17 R.G.N.R. Procura Trib. Bologna) e, in ossequio anche alle indicazioni fornite dalle prassi applicative e dagli indirizzi giurisprudenziali, sono stati introdotti specifici protocolli rivolti ad eliminare le carenze organizzative che hanno reso possibile la presunta commissione dei reati, così come contestati nei capi di imputazione;
- d'altra parte, l'adozione del presente Modello ha costituito occasione per un'opera di complessiva riorganizzazione della Società in chiave preventiva, che ha portato all'individuazione e prevenzione anche di rischi solo astrattamente verificabili all'interno della stessa.

L'attività di *risk assessment*, condotta secondo le sopra indicate linee direttrici ed attraverso le modalità dettagliatamente descritte nella Parte A - Allegato 2 a cui si rinvia, ha portato, quindi, a delimitare il rischio reato sussistente nell'ambito della Società intorno alle seguenti categorie delittuose (ferma restando – come si vedrà – l'esigenza di un'analitica selezione all'interno di ciascuna categoria):

- 1) Reati contro la Pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia, nonché corruzione tra privati (artt. 24-25-25 *ter*-25 *decies* d.lgs. n. 231/2001);


	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

- 2) Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis* d.lgs. n. 231/2001);
- 3) Reati di criminalità organizzata (art. 24 *ter* d.lgs. n. 231/2001);
- 4) Reati societari (art. 25 *ter* d.lgs. n. 231/2001);
- 5) Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* d.lgs. n. 231/2001);
- 6) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio (art. 25 *octies* d.lgs. n. 231/2001).

In relazione alle ulteriori tipologie di reato ricomprese ad oggi nel Decreto, si precisa che dall'analisi condotta è emersa come remota o del tutto inesistente la loro concreta possibilità di realizzazione: trattasi, infatti, di reati che, considerato l'assetto organizzativo e dimensionale della Società nonché l'attività dalla stessa esercitata (si veda la Parte Generale del presente Modello), non assumono rilevanza, atteso che (i) si riferiscono a processi non afferenti all'ambito di attività di competenza della Società e (ii) là dove posti in essere, difficilmente potrebbero essere realizzati nell'interesse o a vantaggio della Società. Ci si riferisce, nello specifico, a:

- reati contro l'industria ed il commercio;
- reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- delitti contro la personalità individuale;
- reati di abuso di mercato;
- razzismo e xenofobia.

Per ciascuna sezione di parte speciale, premesse le eventuali questioni definitorie, sono in particolare specificate:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------


- le fattispecie di reato ritenute astrattamente rilevanti per la Società, in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività svolte;
- le aree a rischio reato e le correlate attività sensibili, potenzialmente interessate dalla commissione dei reati identificati come rilevanti;
- le funzioni coinvolte;
- le norme e i principi di comportamento da adottare per prevenire la commissione dei reati descritti;
- le specifiche procedure adottate dalla Società per prevenire la commissione dei reati descritti.

È responsabilità del Consiglio di Amministrazione, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, rivedere periodicamente ed aggiornare la mappatura e la valutazione del potenziale livello di rischio delle attività aziendali e dei processi "sensibili" rispetto al d.lgs. n. 231/2001. La valutazione del rischio, infatti, potrebbe essere influenzata da fattori quali, a titolo esemplificativo:

- ampliamento delle fattispecie di reato previste dal d.lgs. n. 231/2001 ed identificazione di nuove aree di attività o processi aziendali a rischio;
- mutamenti organizzativi nell'ambito della Società;
- rilevazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, di comportamenti non in linea con le prescrizioni del Modello nei vari ambiti di attività aziendale;
- valutazione, a seguito di verifiche o segnalazioni, dell'inadeguatezza di determinate prescrizioni del Modello a prevenire la commissione di reati in una determinata attività sensibile.


Ciò premesso, prescindendo dall'esame delle singole attività sensibili a rischio reato, tutti i Destinatari del Modello, nello svolgimento delle rispettive attività, sono comunque tenuti ad attenersi alle seguenti prescrizioni di carattere generale:

- a) norme di legge e regolamentari applicabili alla Società;
- b) previsioni dello Statuto sociale;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

- c) deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) sistema di attribuzione e di esercizio dei poteri;
- e) norme, direttive e procedure organizzative interne, che la Società adotta in relazione alle diverse aree di attività, con particolare riguardo alle aree a rischio reato, e di cui cura l'opportuna diffusione.

Inoltre, tutti i Destinatari sono tenuti ad astenersi dal porre in essere comportamenti che, da soli o unitamente ad altri, risultino tali da integrare, favorire o istigare un qualunque comportamento delittuoso, con particolare riguardo ai reati rilevanti ai sensi del Decreto.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

SEZIONE 1

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

1.1 Definizioni

Al fine di consentire il corretto inquadramento delle figure criminose alle quali è dedicata la presente Sezione, nonché la precisa comprensione del loro ambito applicativo, appare opportuno fornire di seguito le definizioni dei fondamentali concetti di pubblica amministrazione, pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio:

- Pubblica Amministrazione


Per Pubblica Amministrazione (P.A.) si intende l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, ecc.), organismi di diritto pubblico (concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, s.p.a. miste, ecc.) nonché tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico.

- Pubblico Ufficiale

E' considerato Pubblico Ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p., colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. L'elemento specifico che caratterizza il Pubblico Ufficiale è l'esercizio di una funzione pubblica e, pertanto, rientrano in tale nozione a) i soggetti che concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico, ovvero lo rappresentano all'esterno, b) coloro che sono muniti di poteri autoritativi, c) coloro che sono muniti di poteri di certificazione.

- Incaricato di Pubblico Servizio

Sono Incaricati di Pubblico Servizio, ai sensi dell'art. 358 c.p., coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e dalla prestazione di opera meramente materiale. In sostanza, si tratta di soggetti che danno un contributo concreto alla realizzazione delle finalità del pubblico servizio, con connotazione di sussidiarietà e di complementarietà, esercitando, di fatto, una funzione pubblica.

1.2 Fattispecie rilevanti

La punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione di una serie di reati in danno della Pubblica Amministrazione e dell'amministrazione della giustizia è sancita dagli artt. 24, 25 e 25 *decies* d.lgs. n. 231/2001.

Per affinità di struttura nonché di aree ed attività a rischio rilevate, verrà trattata nella presente Sezione anche la fattispecie di corruzione tra privati *ex art. 2635 c.c.*, di cui all'art.25-*ter* del Decreto.


Di seguito una rassegna delle fattispecie delittuose richiamate dalle citate disposizioni del Decreto e in relazione alle quali è configurabile, in concreto, il rischio di commissione.

Art. 316 bis c.p. Malversazione a danno dello Stato

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.”

Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Art. 640, comma 2, n. 1, c.p. Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico

“Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. La pena è della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da € 309 a € 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.”

Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche


“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

Art. 640-ter c.p. Frode informatica

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante”.

Art. 317 c.p. Concussione

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.”

Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.”


Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

Art. 319-quater. Induzione indebita a dare o promettere utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.”

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.”

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319 bis, nell’articolo 319 ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”


Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319”.

A completamento dell’esame dei reati previsti dall’art. 25 del Decreto (concussione, corruzione, istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell’art. 322 bis c.p., i suddetti reati sussistono anche nell’ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali stranieri, ossia coloro che svolgono funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani nell’ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell’Unione Europea, di Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.


Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. [II]. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. [III]. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. [IV]. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. [V]. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. [VI]. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”

Ai fini della disciplina della responsabilità dell'Ente ai sensi del Decreto rileva esclusivamente la condotta attiva prevista dal terzo comma dell'articolo richiamato, in base al quale “chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste”.

1.3 Principali aree ed attività sensibili a rischio reato

Le figure delittuose sopra considerate hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e/o lo svolgimento di attività espressione di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

Le risultanze dell'attività di mappatura effettuata (anche alla luce delle contestazioni oggetto del citato procedimento penale pendente presso la Procura di Bologna) hanno evidenziato la necessità di fisiologici rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione.


Infatti, l'esercizio della attività tipiche della Società (servizi di onoranze funebri) presuppone la necessaria interazione, nelle sue diverse articolazioni, con la Pubblica Amministrazione.

Di conseguenza, sono individuabili alcune aree tipiche di rischio, connaturate allo svolgimento delle attività statutarie (e nell'ambito delle quali sono maturate le condizioni per la presunta commissione dei reati in contestazione nel procedimento in corso), sintetizzabili come segue:

- a) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici (nella specie il Comune di Bologna) per l'ottenimento ed il rinnovo delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività;
- b) Gestione dei rapporti con soggetti e uffici pubblici (nella specie addetti alle camere mortuarie presso presidi ospedalieri, stato civile, ufficio di Polizia mortuaria, servizi cimiteriali), per le pratiche relative all'espletamento del servizio funerario nel suo complesso, ivi compresi gli adempimenti amministrativi inerenti il decesso;
- c) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici (nella specie Direzioni sanitarie) per l'ottenimento delle autorizzazioni per i servizi di cremazione e trasporto di salme, cadaveri e ceneri;
- d) Gestione dei registri di pubblica sicurezza.

Nonché ulteriori aree sensibili in relazione al rischio di commissione dei reati contro la P.A. e quindi accessorie a quelle sopra individuate:

- e) Gestione delle risorse finanziarie;
- f) Selezione, assunzione e gestione del personale, ivi compresa quella di soggetti appartenenti alle categorie protette o agevolate;
- g) Selezione dei fornitori e gestione delle consulenze;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

- h) Gestione dei rapporti con Autorità competenti in occasione di ispezioni e controlli;
- i) Rapporti con Enti previdenziali e assistenziali;
- j) Gestione rimborsi e spese di trasferta;
- k) Gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria e i suoi ausiliari nonché dei contenziosi giudiziali, extragiudiziali, arbitrali.

1.4 Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo illustra le regole generali di comportamento, che, unitamente alle norme del Codice etico, facente parte integrante del Modello ed alle specifiche procedure adottate, dovranno essere osservate dai Destinatari al fine di prevenire la commissione dei reati elencati nel paragrafo 1.2.


Tali principi costituiscono punto di riferimento in relazione a tutte le aree di rischio precedentemente individuate, che saranno oggetto di più dettagliata analisi nel prosieguo della presente Sezione 1.

Quanto alle regole generali di comportamento, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24, 25, e 25 *decies* del Decreto);
- non in linea con o non conformi ai principi e alle prescrizioni contenuti nel presente Modello e nel Codice etico, nonché nelle procedure adottate dalla Società;
- tali da favorire qualsivoglia situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione.

All’uopo è fatto in particolare divieto di:

- compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti


	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;


- distribuire o ricevere omaggi e regali. In particolare, non è consentito offrire o ricevere denaro o utilità di qualsiasi tipo (promesse di assunzione, ecc.) o compiere atti di cortesia commerciale in favore di esponenti della Pubblica Amministrazione o loro parenti, anche ove si tratti di utilità di modico valore;
- esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici funzionari in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi di qualsivoglia natura;
- riconoscere, in favore di consulenti e/o collaboratori esterni, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;

Al fine di favorire il rispetto dei suddetti divieti, dovranno rispettarsi le regole di seguito indicate:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione devono avvenire nell'assoluto rispetto delle leggi, delle normative vigenti, dei principi di lealtà e correttezza, nonché dei principi contenuti nel Modello, in qualunque fase di gestione del rapporto;
- la gestione dei processi sensibili dovrà avvenire esclusivamente ad opera delle funzioni competenti; i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione devono essere dunque gestiti esclusivamente da persone opportunamente identificate e, se necessario, dotate di idonei poteri e deleghe;
- tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della Società devono godere di

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

- un'autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa (consistente in un'apposita delega o in direttive organizzative interne per i dipendenti);
- tutti i dipendenti della Società dovranno attenersi scrupolosamente e rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure conferite dalla Società;
 - coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i soggetti che operano con la Pubblica Amministrazione devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità;
 - gli incarichi conferiti a collaboratori e consulenti esterni devono essere redatti per iscritto, con indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare; tali accordi devono essere verificati e/o approvati da soggetti dotati di adeguati poteri;
 - nessun tipo di pagamento non adeguatamente documentato ed autorizzato può essere effettuato o ricevuto;
 - devono essere rispettati, da parte degli amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni relative alla gestione della Società;
 - è fatto obbligo di registrare e documentare i rapporti tra le singole funzioni e i Pubblici Ufficiali e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio. Detta documentazione può essere oggetto di verifica da parte dei responsabili delle funzioni cui il soggetto appartiene e in ogni caso deve essere comunicata all'OdV. L'OdV dovrà essere inoltre informato per iscritto di qualsivoglia elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
 - eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere (anche in ragione dell'eventuale condotta illecita o semplicemente scorretta del Pubblico Ufficiale), all'interpretazione della normativa vigente

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

e delle procedure interne devono essere sottoposte all'attenzione del superiore gerarchico e/o dell'OdV.

- l'esercizio dell'attività funebre deve essere svolta nel rispetto della normativa statale in materia, nonché delle finalità e delle garanzie previste dalla Legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 19/2014 e successive modifiche.

1.5. Singole aree sensibili


1.5.1. AREE SENSIBILI SUB A (*GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI PER L'OTTENIMENTO ED IL RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ* - **B** (*GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI, PER LE PRATICHE RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO FUNERARIO NEL SUO COMPLESSO, IVI COMPRESI GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI INERENTI IL DECESSO*) - **C** (*GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI PER L'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI PER I SERVIZI DI CREMAZIONE E TRASPORTI DI SALME, CADAVERI, CENERI E OSSA UMANE, DI CARATTERE PARTICOLARE* - **D** (*GESTIONE DEI REGISTRI DI PUBBLICA SICUREZZA*))

Funzioni coinvolte

- Direzione
- Amministrazione
- Commerciale

Sistema operativo di gestione

Oltre alla stretta osservanza dei principi generali di comportamento elencati nel paragrafo 1.4 (cui si fa espresso ed integrale rinvio), ai fini della gestione ottimale delle aree sensibili oggetto della presente Sezione, la Società si è dotata di un sistema operativo ispirato ai tipici principi di:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

- specificazione e separazione delle funzioni coinvolte nelle attività aziendali;
- esistenza di un sistema di poteri coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- tracciabilità e verificabilità delle operazioni;
- esistenza di procedure formalizzate.

In ossequio a tali principi, la regolamentazione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni di volta in volta interessate è stata improntata sull'attribuzione predefinita di ruoli e responsabilità, in modo che solo i soggetti espressamente autorizzati e dotati dei necessari poteri possano interagire con il soggetto pubblico e che di ogni singola fase del rapporto sia data evidenza, attraverso opportune forme di documentazione, soggette a rigorosa verifica.


In particolare, il sistema procedurale adottato prevede che:

- all'interno di una medesima operazione aziendale, i poteri autorizzativi, quelli esecutivi e quelli di controllo siano attribuiti a persone diverse;
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- gli atti attributivi di funzioni devono rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge.

Tale schema viene, in ogni caso, è stato attuato considerando l'attività sensibile nel contesto dello specifico processo di appartenenza e tenuto conto della complessità della medesima attività.

Procedure adottate

La Società, al fine di rimediare alle carenze organizzative riscontrate e, più in generale, di prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione di reati in danno della Pubblica Amministrazione, ha adottato, oltre a un sistema di

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

deleghe, una procedura operativa allegata alla Parte Speciale e da considerarsi parte integrante della stessa, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento:

- *Procedura gestione rapporti con la P.A.*

Compiti dell'Organismo di Vigilanza


L'OdV verifica che principi e procedure adottati con riferimento alla presente Sezione di Parte Speciale siano adeguati rispetto alle finalità della stessa e rigorosamente osservati. L'OdV segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, è, altresì, compito dell'OdV:

- verificare i *report* periodici nonché le segnalazioni spontanee di dipendenti e terzi, provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto n. 231/2001;
- effettuare, anche tramite ausiliari, i controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e della procedura operativa adottata, tenendo conto della rilevanza ai fini del Decreto n. 231/2001 delle specifiche funzioni;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

Fermi restando i flussi informativi previsti nella parte generale che dovranno pervenire mediante le modalità e la periodicità stabilite con il Regolamento assunto dall'OdV, i Responsabili delle funzioni coinvolte devono trasmettere tempestivamente all'OdV le segnalazioni aventi a oggetto le situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste.

1.5.2. AREA SENSIBILE SUB E (GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE)

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

La gestione delle risorse finanziarie societarie costituisce un'area sensibile del tutto peculiare, posto che, come ovvio, il denaro rappresenta lo strumento attraverso il quale è realizzabile la maggior parte dei reati contemplati nella presente Sezione di Parte speciale (soprattutto con riferimento alle fattispecie corruttive contestate nel citato procedimento penale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna).

Tale area, dunque, può essere definita come “accessoria” rispetto a quelle indicate *supra*, al paragrafo 1.5.1 e la sua gestione necessita di particolare cautela.

Funzioni coinvolte


- Direzione
- Amministrazione
- Commerciale

Sistema operativo di gestione

Oltre alla stretta osservanza dei principi generali di comportamento elencati nel par. 1.4 (cui si fa espresso ed integrale rinvio), ai fini della gestione ottimale delle aree sensibili oggetto della presente Sezione, la Società si è dotata di un sistema operativo ispirato ai tipici principi di:

- specificazione e separazione delle funzioni coinvolte nelle attività aziendali;
- esistenza di un sistema di poteri coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- tracciabilità e verificabilità delle operazioni;
- esistenza di procedure formalizzate.

In ossequio a tali principi, è stata adottata una procedura operativa finalizzata a regolamentare la gestione delle risorse finanziarie e della cassa corrente sulla base dell'attribuzione predefinita di ruoli, in modo che solo i soggetti

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

espressamente delegati possano avere accesso alla cassa ed assumere impegni di spesa, che la natura ed i limiti delle spese siano espressamente stabiliti e che ogni singola operazione sia tracciata attraverso opportune forme di documentazione, soggette a rigorosa verifica.

Procedure adottate

La Società, al fine di rimediare alle carenze organizzative riscontrate e, più in generale, a prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione di reati in danno della Pubblica Amministrazione, ha adottato, oltre a un sistema di deleghe, la procedura sotto menzionata, allegata alla Parte Speciale e da considerarsi parte integrante della stessa, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento:


- *Procedura gestione risorse finanziarie e cassa corrente*

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV verifica che principi e procedure adottati con riferimento alla presente Sezione di Parte Speciale siano osservati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'OdV segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, è, altresì, compito dell'OdV:

- verificare i *report* periodici nonché le segnalazioni spontanee di dipendenti e terzi, provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto 231/01;
- effettuare, anche tramite ausiliari, i controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e della procedura operativa adottata, tenendo conto della rilevanza ai fini del Decreto n. 231/2001 delle specifiche funzioni;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

Fermi restando i flussi informativi previsti nella parte generale che dovranno pervenire ad opera delle strutture interessate mediante le modalità e la periodicità stabilite con il Regolamento assunto dall'OdV, i Responsabili delle funzioni coinvolte devono trasmettere tempestivamente all'OdV le segnalazioni aventi a oggetto le situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste.

1.5.3. AREE SENSIBILI SUB F (SELEZIONE ED ASSUNZIONE DI PERSONALE, IVI COMPRESA QUELLA DI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE O AGEVOLATE) – **G** (SELEZIONE DEI FORNITORI E GESTIONE DELLE CONSULENZE)


Funzioni coinvolte

- Direzione
- Amministrazione

Sistema operativo di gestione

Oltre alla stretta osservanza dei principi generali di comportamento elencati nel paragrafo 1.4 (cui si fa espresso ed integrale rinvio), ai fini della gestione ottimale delle aree sensibili oggetto della presente Sezione, la Società si è dotata di un sistema operativo ispirato ai tipici principi di:

- specificazione e separazione delle funzioni coinvolte nelle attività aziendali;
- esistenza di un sistema di poteri coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- tracciabilità e verificabilità delle operazioni;
- esistenza di procedure formalizzate.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

In ossequio a tali principi, nella selezione e assunzione di personale, nonché in quella di fornitori e consulenti e nell'instaurazione di rapporti contrattuali con gli stessi, la Società procede secondo procedure formalizzate che prevedono l'impiego di criteri di selezione prestabiliti e coerenti rispetto al profilo ricercato e di processi di valutazione equi, trasparenti ed esplicitati preventivamente ai candidati. La Società si attiene, inoltre, a specifiche direttive/norme comportamentali ispirate al rispetto della persona e delle pari opportunità.

Le singole fasi del processo di selezione ed assunzione sono gestite da soggetti specificamente individuati all'interno dell'organigramma aziendale e sono documentate mediante un adeguato sistema di raccolta informazioni e relativa archiviazione, rispettoso delle norme in materia di *privacy*.


E', in ogni caso, fatto divieto di concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica Amministrazione suscettibili di minare o mettere a rischio l'imparzialità e il buon andamento della stessa.

I pagamenti in favore di fornitori e consulenti non possono (i) essere effettuati in contanti o per mezzo di titoli al portatore, (ii) essere effettuati a soggetti diversi dai consulenti e fornitori stessi.

Nei contratti con fornitori e consulenti è previsto l'inserimento di clausole in forza delle quali gli stessi si impegnino – anche in nome dei propri eventuali dipendenti e/o collaboratori – a non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del presente Modello. In caso di violazione di tale obbligo, potrà essere prevista la facoltà di risoluzione del contratto con eventuale applicazione di penali.

Procedure adottate

La Società, al fine di prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione di reati in danno della Pubblica Amministrazione collegati alle aree di rischio di cui alla presente Sezione, ha adottato, oltre a un sistema di deleghe, le

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

procedure operative allegata alla Parte Speciale e da considerarsi parte integrante della stessa, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento:

- *Procedura gestione rapporti con la P.A.*
- *Procedura selezione e gestione del personale*
- *Procedura selezione dei fornitori e gestione dei consulenti*


Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV verifica che principi e procedure adottati con riferimento al presente capitolo siano osservati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'OdV segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, è, altresì, compito dell'OdV:

- verificare i *report* periodici nonché le segnalazioni spontanee di dipendenti e terzi, provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto n. 231/2001;
- effettuare, anche tramite ausiliari, i controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e delle procedure operative adottate, tenendo conto della rilevanza ai fini del Decreto n. 231/2001 delle specifiche funzioni;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

Fermi restando i flussi informativi previsti nella parte generale che dovranno pervenire ad opera delle strutture interessate mediante le modalità e la periodicità stabilite con il Regolamento assunto dall'OdV, i Responsabili delle funzioni coinvolte devono trasmettere tempestivamente all'OdV le segnalazioni aventi a oggetto le situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

All'OdV va in ogni caso trasmesso, con periodicità annuale, l'elenco dei contratti di assunzione, nonché di quelli conclusi con fornitori e consulenti.

1.5.4. AREE SENSIBILI SUB H (*GESTIONE DEI RAPPORTI CON AUTORITÀ COMPETENTI IN OCCASIONE DI ISPEZIONI E CONTROLLI*) – **I** (*RAPPORTI CON ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI*)

Funzioni coinvolte


- Direzione
- Amministrazione

Sistema operativo di gestione

Oltre alla stretta osservanza dei principi generali di comportamento elencati nel paragrafo 1.4 (cui si fa espresso ed integrale rinvio), ai fini della gestione ottimale delle aree sensibili oggetto della presente Sezione, la Società si è dotata di un sistema operativo ispirato ai tipici principi di:

- specificazione e separazione delle funzioni coinvolte nelle attività aziendali;
- esistenza di un sistema di poteri coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- tracciabilità e verificabilità delle operazioni;
- esistenza di procedure formalizzate.

In ossequio a tali principi, la Società ha adottato specifiche procedure di gestione delle visite e controlli ispettivi cui è soggetta, nonché dei rapporti con enti previdenziali ed assistenziali, ispirate alla chiara predeterminazione delle funzioni coinvolte, dei soggetti autorizzati ad interfacciarsi con gli enti pubblici di riferimento e ad un adeguato sistema di documentazione e relativa archiviazione delle informazioni.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

Procedure adottate

La Società, al fine di prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione di reati in danno della Pubblica Amministrazione collegati alle aree di rischio di cui alla presente Sezione, ha adottato, oltre a un sistema di deleghe, le procedure operative allegate alla Parte Speciale e da considerarsi parte integrante della stessa, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento:

- *Procedura gestione rapporti con la P.A.*
- *Procedura di gestione dei controlli ispettivi*


Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV verifica che principi e procedure adottati con riferimento al presente capitolo siano osservati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'Organismo di Vigilanza segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, è, altresì, compito dell'OdV:

- verificare i *report* periodici nonché le segnalazioni spontanee di dipendenti e terzi, provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto n. 231/2001;
- effettuare, anche tramite ausiliari, i controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e delle procedure operative adottate, tenendo conto della rilevanza ai fini del Decreto n. 231/2001 delle specifiche funzioni;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

Fermi restando i flussi informativi previsti nella parte generale che dovranno pervenire ad opera delle strutture interessate mediante le modalità e la

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

periodicità stabilite con il Regolamento assunto dall'OdV, i Responsabili delle funzioni coinvolte devono trasmettere tempestivamente all'OdV le segnalazioni aventi a oggetto le situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste. In particolare, devono essere trasmessi all'OdV, con periodicità semestrale, i *report* aventi a oggetto:

- l'elenco delle ispezioni e verifiche e delle contestazioni da parte della P.A, con indicazione del loro esito, delle eventuali sanzioni e del relativo *iter* (definizione in adesione, ricorso, pagamento);
- una scheda per ciascuna ispezione con indicazione della natura della visita, delle informazioni assunte e della documentazione eventualmente richiesta;
- un prospetto contenente gli accordi transattivi effettuati, con specificazione degli importi transati e indicazione delle cause e motivazioni che giustificano la transazione effettuata;
- l'elenco dei contenziosi in corso.

1.5.5. AREE SENSIBILI SUB J (GESTIONE RIMBORSI E SPESE DI TRASFERTA)


Funzioni coinvolte

- Direzione
- Amministrazione

Sistema operativo di gestione

Oltre alla stretta osservanza dei principi generali di comportamento elencati nel par. 1.4 (cui si fa espresso ed integrale rinvio), ai fini della gestione ottimale delle aree sensibili oggetto della presente Sezione, la Società si è dotata di un sistema operativo ispirato ai tipici principi di:

- specificazione e separazione delle funzioni coinvolte nelle attività aziendali;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

- esistenza di un sistema di poteri coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- tracciabilità e verificabilità delle operazioni;
- esistenza di procedure formalizzate.

In ossequio a tali principi, la Società ha adottato una specifica procedura di gestione delle missioni e dei rimborsi spese sostenute dai dipendenti e collaboratori, ispirata alla predeterminazione delle funzioni deputate al controllo, autorizzazione e rimborso delle note spese e trasferte e dei relativi criteri (quali la formale definizione delle tipologie di spese rimborsabili, dei limiti di importo rimborsabile e delle relative modalità di rendicontazione).

E' prevista, altresì, una verifica di coerenza tra le spese sostenute, le attività svolte e la documentazione di supporto;

Procedure adottate


La Società, al fine di prevenire il rischio connesso alla potenziale commissione di reati in danno della Pubblica Amministrazione collegati alle aree di rischio di cui alla presente Sezione, ha adottato, oltre a un sistema di deleghe, la procedura operativa allegata alla Parte Speciale e da considerarsi parte integrante della stessa, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento:

- *Procedura gestione rimborsi e spese di trasferta*

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV verifica che principi e procedure adottati con riferimento alla presente Sezione di Parte Speciale siano osservati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'OdV segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, è, altresì, compito dell'OdV:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

- verificare i *report* periodici nonché le segnalazioni spontanee di dipendenti e terzi, provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto n. 231/2001;
- effettuare, anche tramite ausiliari, i controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e della procedura operativa adottata, tenendo conto della rilevanza ai fini del Decreto n. 231/2001 delle specifiche funzioni;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

Fermi restando i flussi informativi previsti nella parte generale che dovranno pervenire ad opera delle strutture interessate mediante le modalità e la periodicità stabilite con il Regolamento assunto dall'OdV, i Responsabili delle funzioni coinvolte devono trasmettere tempestivamente all'OdV le segnalazioni aventi a oggetto le situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste. In particolare, devono essere trasmessi all'ODV, con cadenza semestrale, tutti i *report* attinenti alla rendicontazione delle spese di trasferta e rappresentanza.


1.5.6. AREA SENSIBILE SUB K (*GESTIONE DEI RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA E I SUOI AUSILIARI; NONCHÉ DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI, EXTRAGIUDIZIALI, ARBITRALI*).

Funzioni coinvolte

- Generalità dei dipendenti e collaboratori

Sistema operativo di gestione

L'illecito amministrativo dipendente dal reato previsto dall'art. 377-*bis* c.p. non è direttamente riconducibile alla prestazione di specifiche attività aziendali: il

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

rischio legato al verificarsi del medesimo si configura come trasversale rispetto alle attività poste in essere dalla Società.

Al fine di scongiurare il rischio di verifica di un simile reato, devono essere osservate, da tutti i dipendenti e collaboratori, le seguenti regole comportamentali:

- nel caso in cui un dipendente e/o collaboratore della Società, in virtù dei propri rapporti con la stessa, venga chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria relativamente ad un procedimento penale, sia tenuto ad informarne la Società stessa, nel rispetto dell'eventuale segreto istruttorio;
- il medesimo obbligo informativo deve essere osservato nel caso in cui un soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria relativamente ad un procedimento penale in cui la Società abbia un interesse sia vittima di violenza o minaccia o riceva un'offerta o promessa di denaro od altra utilità al fine di non rendere dichiarazioni o di renderne di mendaci.

Procedure adottate


- *Codice etico*

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV verifica che principi e procedure adottati con riferimento alla presente Sezione di Parte Speciale siano osservati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'OdV segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.


Nello specifico, è, altresì, compito dell'OdV:

- verificare i *report* periodici nonché le segnalazioni spontanee di dipendenti e terzi, provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto n. 231/2001;

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

- effettuare, anche tramite ausiliari, i controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento (con particolare riferimento al Codice Etico), tenendo conto della rilevanza ai fini del Decreto n. 231/2001 delle specifiche funzioni;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

Fermi restando i flussi informativi previsti nella parte generale che dovranno pervenire ad opera delle strutture interessate mediante le modalità e la periodicità stabilite con il Regolamento assunto dall'OdV, i Responsabili delle funzioni coinvolte devono trasmettere tempestivamente all'OdV le segnalazioni aventi a oggetto le situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste. In particolare, devono tempestivamente essere comunicati all'OdV i procedimenti nei quali un collaboratore venga ad assumere l'ufficio di testimone e tutti i procedimenti in cui la Società o propri dipendenti o collaboratori risultino comunque coinvolti.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

SEZIONE 2

REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

2.1 Fattispecie rilevanti


La punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione di una serie di delitti informatici e di trattamento illecito di dati è sancita dall'art. 24-*bis* del d.lgs. n. 231/2001. Di seguito una rassegna delle fattispecie delittuose richiamate dalla citata disposizione e in relazione alle quali è configurabile, in concreto, il rischio di commissione.

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

Art. 615-quater c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza,

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico


“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.

Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quarter”.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità


“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

“Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Art. 640 - *quinquies* c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”

Art. 491-bis c.p. Documenti informatici

“Se alcuna delle falsità previste al presente Capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.


2.2 Principali aree ed attività sensibili a rischio reato.

Le aree ed attività maggiormente sensibili, così come emergenti dalla mappatura dei rischi effettuata, sono da considerare le seguenti:

- a) gestione degli accessi al sistema informatico societario da parte degli utenti, dei profili utente e del processo di autenticazione;
- b) gestione della sicurezza delle apparecchiature, cablaggi, dispositivi di rete;
- c) acquisizione e gestione di apparecchiature, di dispositivi connessi con il sistema o di programmi informatici (ivi inclusi lo sviluppo degli stessi e i servizi di installazione e manutenzione);
- d) monitoraggio/verifica periodica del sistema informatico e gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica;
- e) adempimenti inerenti alla *privacy*.

2.3 Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo illustra le regole generali di comportamento, che, unitamente alle prescrizioni di carattere generale richiamate nella Premessa

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

della presente Sezione di Parte Speciale, nonché alle norme del Codice etico, che costituisce parte integrante del Modello ed infine alle specifiche procedure adottate, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel paragrafo 2.1.


Tali principi costituiscono punto di riferimento in relazione a tutte le aree di rischio precedentemente individuate.

E' fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24-*bis* del Decreto);
- non in linea con o non conformi ai principi e alle prescrizioni contenuti nel Modello e nel Codice Etico nonché nelle procedure adottate dalla Società.

All'uopo è fatto in particolare divieto di:

- installazione, *downloading* e/o utilizzo di programmi e *tools* informatici che permettano di alterare, contraffare, attestare falsamente, sopprimere, distruggere e/o occultare documenti informatici pubblici o privati;
- installazione, *downloading* e/o utilizzo di programmi e *tools* informatici che consentano l'introduzione abusiva all'interno di sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza o che permettano la permanenza (senza averne l'autorizzazione) al loro interno, in violazione delle misure poste a presidio degli stessi dal titolare dei dati o dei programmi che si intende custodire o mantenere riservati;
- reperimento, diffusione, condivisione e/o comunicazione di *passwords*, chiavi di accesso, o altri mezzi idonei a permettere le condotte di cui ai punti precedenti;
- utilizzo, reperimento, diffusione, condivisione e/o comunicazione circa le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;


- utilizzo, reperimento, diffusione, installazione, *downloading*, condivisione e/o comunicazione circa le modalità di impiego di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche, anche se intercorrenti tra più sistemi;
- distruzione, deterioramento, cancellazione, inservibilità totale o parziale, alterazione o soppressione di dati o programmi informatici altrui o grave ostacolo al loro funzionamento;
- utilizzo, installazione, *downloading* e/o comunicazione di tecniche, programmi o *tools* informatici che consentano di modificare il campo del *sender* o qualunque altra informazione ad esso relativa o che permettano di nascondere l'identità del mittente o di modificare le impostazioni degli strumenti informatici forniti in dotazione dalla Società ai Destinatari delle disposizioni del Modello;
- utilizzo di file *sharing softwares* e/o *chat* nonché di accesso a siti a scopo ludico o ricreativo.

2.4. Funzioni coinvolte

- Direzione
- Amministrazione
- Commerciale
- Generalità dei dipendenti e collaboratori della società che hanno accesso al sistema informatico e di rete

2.5. Sistema operativo di gestione

Oltre alla stretta osservanza dei principi generali di comportamento elencati nel par. 2.4 (cui si fa espresso ed integrale rinvio), ai fini della gestione ottimale

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

delle aree sensibili oggetto della presente Sezione, la Società si è dotata di un sistema operativo ispirato ai tipici principi di:

- specificazione e separazione delle funzioni coinvolte nelle attività aziendali;
- esistenza di un sistema di poteri coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- tracciabilità e verificabilità delle operazioni;
- esistenza di procedure formalizzate.

In ossequio a tali principi, la Società ha previsto che l'accesso al proprio sistema gestionale ("Fenice"), sia consentito solo agli operatori specificamente autorizzati, attraverso procedure di autenticazione degli utenti sottoposte a continue verifiche.

La Società si è inoltre dotata di un sistema di controllo che, nel rispetto della normativa in materia di tutela della *privacy* e dei diritti del lavoratore, consente di rilevare accessi abusivi nel sistema informatico societario, nonché eventuali usi anomali di tutti i dispositivi e delle risorse informatiche in sua dotazione.


2.6. Procedure adottate

La Società, al fine di prevenire l'eventuale commissione dei reati di cui alla presente Sezione di Parte Speciale, ha adottato la procedura operativa allegata alla Parte Speciale e da considerarsi parte integrante della stessa, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento:

- *Regolamento gestione sistemi informatici*

2.7. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV verifica che principi e procedure adottati con riferimento alla presente Sezione di Parte Speciale siano osservati ed adeguati rispetto alle finalità della


	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

stessa. L'OdV segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, è, altresì, compito dell'OdV:

- verificare i *report* periodici nonché le segnalazioni spontanee di dipendenti e terzi, provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto n. 231/2001;
- effettuare, anche tramite ausiliari, i controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e della procedura operativa adottata, tenendo conto della rilevanza ai fini del Decreto n. 231/2001 delle specifiche funzioni;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

Fermi restando i flussi informativi previsti nella parte generale che dovranno pervenire ad opera delle strutture interessate mediante le modalità e la periodicità stabilite con il Regolamento assunto dall'OdV, i Responsabili delle funzioni coinvolte devono trasmettere tempestivamente all'OdV le segnalazioni aventi a oggetto le situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste. In particolare, devono essere trasmessi all'OdV tutte le segnalazioni relative ad accessi ed impegni anomali delle risorse informatiche.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

SEZIONE 3

REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

3.1 Premessa

Come ovvio, non costituendo la Società un ente intrinsecamente criminoso, non sono individuabili nell'ambito della sua struttura organizzativa ed aziendale settori o processi ai quali si possa ritenere immanente il rischio di commissione di reati di criminalità organizzata.


Il rischio di verifica del reato di cui all'art. 416 c.p. è dunque da riferire a situazioni che, nelle dinamiche operative della Società, presentano tratti assolutamente eccezionali.

Situazioni di questo tipo, pertanto, sono da collegare ad eventuali "patologie" che dovessero determinare una deviazione dell'attività imprenditoriale in sé lecita verso modalità caratterizzate da profili di illiceità.

Da tale premessa discende che non può ritenersi concreto il rischio di commissione di quei reati che sono tipica espressione dell'"impresa criminale" (art. 416-*bis* c.p.; art. 416-*ter* c.p.; art. 630 c.p.; art. 74 d.P.R. n. 309/1990; reati richiamati dall'art. 407 comma 2 lett. a c.p.p.).

E', invece, da considerare e presidiare l'area di rischio relativa al reato associativo "semplice" (art. 416 c.p.). Infatti, i fenomeni patologici sopra menzionati sono suscettibili, come ipotizzato nel capo di imputazione formulato a carico della Società nell'ambito del citato procedimento penale pendente presso il Tribunale di Bologna, di trovare esplicazione nell'ambito di un contesto associativo e in attuazione di un disegno criminoso avente ad oggetto una serie indeterminata di reati (c.d. reati fine che, nell'ottica in esame, andrebbero a concorrere con quello associativo, secondo uno schema in ipotesi tale da palesare l'interesse o il vantaggio della Società).

Una volta delineata questa prospettiva, ne consegue che, per l'individuazione delle specifiche aree a rischio, delle Funzioni aziendali coinvolte e dei controlli

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

predisposti, si deve fare riferimento alla mappatura riguardante le diverse tipologie di reati non associativi e, in particolare, alla Sezione 1, paragrafi 1.5.1. e 1.5.2.

3.2 Fattispecie rilevanti

La punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione del reato di associazione a delinquere è sancita dall'art. 24 *ter* del d. lgs. n. 231/2001.

Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.


La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti al secondo comma.

3.3 Principali aree ed attività sensibili a rischio reato

Alla luce delle considerazioni svolte nella premessa della presente Sezione, le aree ed attività maggiormente sensibili rispetto alla commissione delitto previsto

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

dall'art. 416 c.p. coincidono con talune di quelle già esaminate con riferimento ai reati della Sezione 1, ed in particolare:

- a) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici (nella specie il Comune di Bologna) per l'ottenimento ed il rinnovo delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività;
- b) Gestione dei rapporti con soggetti e uffici pubblici (nella specie addetti alle camere mortuarie presso presidi ospedalieri, Stato civile, Ufficio di Polizia mortuaria, Cimiteri), per le pratiche relative all'espletamento del servizio funerario nel suo complesso, ivi compresi gli adempimenti amministrativi inerenti il decesso;
- c) Gestione dei rapporti con soggetti pubblici (nella specie Direzioni sanitarie) per l'ottenimento delle autorizzazioni per i servizi di cremazione e trasporti di salme, cadaveri, ceneri e ossa umane, di carattere particolare;
- d) Gestione dei registri di pubblica sicurezza;
- e) Gestione delle risorse finanziarie.

3.4 Funzioni coinvolte

Si rinvia alla Sezione 1, par. 1.5.1 - 1.5.2.

3.5 Principi generali di comportamento


Si rinvia alla Sezione 1, par. 1.4.

3.6. Sistema operativo di gestione

Si rinvia alla Sezione 1, par. 1.5.1 - 1.5.2.


3.7. Procedure adottate

Si rinvia alla Sezione 1, par. 1.5.1 - 1.5.2.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

3.8. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Si rinvia alla Sezione 1, par. 1.5.1 - 1.5.2.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

SEZIONE 4

REATI SOCIETARI

4.1 Fattispecie rilevanti

La punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione di una serie di reati societari è sancita dall'art. 25-ter del d. lgs. n. 231/2001. Di seguito una rassegna delle fattispecie delittuose richiamate dalla citata disposizione e in relazione alle quali è configurabile, in concreto, il rischio di commissione.

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.


La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621 ter c.c. – Non punibilità per particolare tenuità

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili o delle riserve


Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto d'interesse

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale


Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2636 - Illecita influenza sull'assemblea

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

4.2. Principali aree di rischio ed attività sensibili a rischio reato

Alla luce delle risultanze dell’attività di mappatura dei rischi effettuata, le seguenti aree ed attività sono state ritenute più specificamente a rischio di commissione di reati societari:


- a) Redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico; nonché gestione delle attività strumentali alla formazione dei dati generanti le scritture contabili;
- b) Gestione dei rapporti con il Sindaco Unico;
- c) Gestione degli adempimenti relativi alle riunioni assembleari.

4.3. Funzioni coinvolte

- Direzione
- Amministrazione
- Commerciale
- Sindaco Unico
- Assemblea dei soci

4.4. Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo illustra le regole generali di comportamento, che, unitamente alle prescrizioni di carattere generale richiamate nella Premessa della presente Parte Speciale, nonché alle norme del Codice etico, che costituisce parte integrante del Modello ed infine alle specifiche procedure adottate, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel Paragrafo 4.1.


	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

Al riguardo, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 25-ter del Decreto);
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nonché nelle procedure e nel Regolamento della Società.

All'uopo è fatto in particolare obbligo di:

- provvedere alla redazione dei documenti contabili e societari nel rispetto di norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle informazioni e dei dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e delle modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente aggiornate dall'ufficio competente alla luce delle novità nell'ambito della legislazione primaria e secondaria e diffuse ai destinatari sopra indicati;
- predisporre e seguire adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato, nonché per tutti gli adempimenti ad esso correlati;
- provvedere ad un adeguato sistema di archiviazione e tracciabilità delle operazioni effettuate per la redazione delle scritture contabili;
- garantire un'adeguata attività di formazione (in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili e alle relative norme della Società), da impartire alle strutture coinvolte nella redazione dei documenti contabili societari;
- verificare costantemente gli scostamenti tra i risultati effettivi e quelli fissati nel *budget*;
- analizzare le cause degli scostamenti e richiedere sempre la necessaria autorizzazione per le differenze da parte dell'adeguato livello gerarchico;


	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e rispettare le procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- controllare il regolare funzionamento degli organi sociali, mediante la garanzia e l'agevolazione di ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché della libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- improntare i rapporti con l'Assemblea dei soci, il Sindaco Unico e gli altri organi di controllo secondo obblighi di collaborazione e trasparenza;
- in caso di liquidazione della società, i liquidatori che saranno nominati saranno tenuti, anche mediante l'emanazione di specifiche regole di comportamento, a comportarsi con la massima lealtà e correttezza nello svolgimento delle operazioni di liquidazione. La Società vieta in particolare di procedere alla distribuzione ai soci dei beni sociali prima di aver soddisfatto le pretese dei creditori sociali o di aver accantonato le risorse a tal fine necessarie.

4.5. Sistema operativo di gestione

Oltre alla stretta osservanza dei principi generali di comportamento elencati nel paragrafo. 4.4 (cui si fa espresso ed integrale rinvio), ai fini della gestione ottimale delle aree sensibili oggetto della presente Sezione, la Società si è dotata di un sistema operativo ispirato ai tipici principi di:

- specificazione e separazione delle funzioni coinvolte nelle attività aziendali;
- esistenza di un sistema di poteri coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- tracciabilità e verificabilità delle operazioni;
- esistenza di procedure formalizzate.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

In ossequio a tali principi e per garantire un alto grado di efficienza, la gestione degli adempimenti amministrativi relativi alla redazione delle scritture contabili ed ai servizi fiscali, è stata affidata, in *outsourcing*, alla A.B.S.E.A. Servizi S.r.l., la quale ne cura lo sviluppo in stretto contratto con l'ufficio amministrativo di Golfieri S.r.l. e nel rispetto dei principi generali sopra riportati e delle procedure adottate dalla Società.

4.6. Procedure adottate

La Società, al fine di prevenire l'eventuale commissione dei reati di cui alla presente Sezione di Parte Speciale, ha adottato, oltre a un sistema di deleghe, la procedura operativa allegata alla Parte Speciale e da considerarsi parte integrante della stessa, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento:


- *Procedura contabilità e bilancio*

4.7. Compiti dell'OdV

L'OdV verifica che principi e procedure adottati con riferimento alla presente Sezione di Parte Speciale siano osservati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'OdV segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, è, altresì, compito dell'OdV:

- verificare i *report* periodici nonché le segnalazioni spontanee di dipendenti e terzi, provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto n. 231/2001;
- effettuare, anche tramite ausiliari, i controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e della procedura operativa adottata, tenendo conto della rilevanza ai fini del Decreto n. 231/2001 delle specifiche funzioni;


	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

Fermi restando i flussi informativi previsti nella parte generale che dovranno pervenire ad opera delle strutture interessate mediante le modalità e la periodicità stabilite con il Regolamento assunto dall'OdV, i Responsabili delle funzioni coinvolte devono trasmettere tempestivamente all'OdV le segnalazioni aventi a oggetto le situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste.

In particolare, devono essere trasmessi all'OdV i *report* aventi ad oggetto:

- stato dei crediti/debiti e del *budget*;
- verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di approvazione dei bilanci;
- verbali di eventuali conferimenti di incarichi a consulenti;
- modifiche apportate al bilancio;
- eventuali deviazioni dalle procedure previste.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

SEZIONE 5

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

5.1 Fattispecie rilevanti

La punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro è sancita dall'art. 25 *septies* d. lgs. n. 231/2001. Di seguito le fattispecie delittuose richiamate dalla citata disposizione.

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto e' commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni.


Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Art. 590 c.p. Lesioni colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale] è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1.239 euro.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.


Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

5.2 Principali aree ed attività sensibili a rischio reato

Va premesso che la presente Sezione di Parte Speciale (c.d. “Modello Antinfortunistico”) si caratterizza per evidenti peculiarità, dovute al fatto che il precipuo fine perseguito consiste nel prevenire la commissione di delitti di natura colposa (l’omicidio e le lesioni scaturenti dalla violazione di norme antinfortunistiche), che derivano *ab origine* dalla violazione di norme cautelari, delle quali il Modello organizzativo è chiamato a garantire il rispetto.

In parte qua, dunque, il Modello si caratterizza per un’anticipazione della soglia di cautela giuridicamente rilevante, approntando presidi cautelari di “secondo grado”.

Tale peculiarità comporta due ulteriori caratteristiche del “Modello Antinfortunistico”. In primo luogo, una norma cautelare volta all’osservanza di altre norme cautelari non può essere altro che una forma di proceduralizzazione delle attività cautelari stesse, vale a dire di predisposizione delle modalità organizzative societarie volte al rispetto delle norme antinfortunistiche previste dalla normativa di settore. In secondo luogo, un’idonea mappatura dei rischi deve segnalare le carenze d’adeguamento alla normativa vigente, anche se lo scopo non è quello di riaffermare la norma cautelare violata che, in quanto tale, non deve essere riprodotta nel Modello, bensì quello di individuare le carenze

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

organizzative che stanno a monte del mancato rispetto delle norme cautelari scritte.

A questo proposito, è chiaro il dettato di cui all'art. 30 del d. lgs n. 81/2008, ove si afferma che la funzione del Modello di organizzazione è quella di assicurare un sistema aziendale per l'adempimento degli obblighi giuridici relativi alla sicurezza sul lavoro.

In definitiva, la presente sezione di Parte Speciale costituisce un sistema integrato di gestione e proceduralizzazione della sicurezza sul lavoro.


Sul piano concreto, da tali premesse deriva che le aree ed attività a rischio di commissione dei reati in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sono quelle espressamente individuate e trattate nel Documento di Valutazione dei Rischi, che, a tal fine, costituisce parte integrante del presente Modello e che risulta pubblicato e fruibile da tutti i Dipendenti, Collaboratori e Consulenti esterni della Società (con la precisazione che il personale aziendale svolge prevalentemente attività d'ufficio relativa al mantenimento di rapporti diretti e telefonici con clienti, fornitori ed Enti, necessari all'esecuzione dell'intero servizio, mentre non rientrano tra le attività aziendali l'allestimento e la consegna dei materiali necessari per il suo espletamento, l'esecuzione del servizio di onoranza e trasporto funebre, l'elaborazione, la stampa e l'affissione di manifesti a lutto, e comunque tutte le attività correlate poste a carico dei propri fornitori per tali servizi) a cui va aggiunta, quale specifica area di rischio, la seguente:

- a) Pianificazione, organizzazione, attuazione, funzionamento, controllo e riesame del sistema sicurezza.

5.3 Funzioni coinvolte

- Direzione
- Amministrazione

5.4 Principi generali di comportamento e procedure

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

Quanto alle regole generali di comportamento, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:


- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *septies* del Decreto);
- non in linea o non conformi con i principi e le prescrizioni contenute nel presente Modello, nonché nelle procedure e nel Regolamento della Società;

E' fatto in particolare obbligo a tutti i Destinatari di:

- rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e dalle norme/linee guida in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- rispettare i principi generali di condotta e comportamento, i principi di controllo e i principi specifici adottati dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi e ed assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- promuovere l'informazione e formazione interna in tema di rischi specifici per la salute e l'incolumità fisica connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività,
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- monitorare costantemente il rispetto del sistema sicurezza.

5.5. Sistema operativo di gestione

Oltre alla stretta osservanza dei principi generali di comportamento elencati nel par. 5.4 (cui si fa espresso ed integrale rinvio), ai fini della gestione ottimale delle aree sensibili oggetto della presente Sezione, la Società si è dotata di un sistema operativo ispirato ai tipici principi di:

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

- specificazione e separazione delle funzioni coinvolte nelle attività aziendali;
- esistenza di un sistema di poteri coerente con le responsabilità organizzative assegnate;
- tracciabilità e verificabilità delle operazioni;
- esistenza di procedure formalizzate.

In ossequio a tali principi e per garantire un alto grado di efficienza, la materia della sicurezza nei luoghi di lavoro (mappatura e prevenzione dei relativi rischi mediante l'adozione del Documento di Valutazione dei rischi ex d. lgs. n. 81/2008) è stata affidata alla C.S.A.I. S.r.l., la quale ne cura lo sviluppo in stretto contratto con la Direzione di Golfieri S.r.l.


Allo stesso modo, viene curata l'attività di riesame del sistema di sicurezza, al fine di garantire il costante aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi ex d. lgs. n. 81/2008.

5.6. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV verifica che principi e procedure adottati con riferimento alla presente Sezione di Parte Speciale siano osservati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'OdV segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, è, altresì, compito dell'OdV:

- verificare i *report* periodici nonché le segnalazioni spontanee di dipendenti e terzi, provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto n. 231/2001;
- effettuare, anche tramite ausiliari, i controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e della procedura operativa di cui alla presente Sezione, tenendo conto della rilevanza ai fini del Decreto n. 231/2001 delle specifiche funzioni;


	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

Fermi restando i flussi informativi previsti nella parte generale che dovranno pervenire ad opera delle strutture interessate mediante le modalità e la periodicità stabilite con il Regolamento assunto dall'OdV, i Responsabili delle funzioni coinvolte devono trasmettere tempestivamente all'OdV le segnalazioni aventi a oggetto le situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste.

In particolare, devono essere trasmessi all'OdV:

- il Documento di Valutazione dei rischi ex d. lgs. n. 81/2008 e le eventuali modifiche ed aggiornamenti,
- l'elenco degli eventuali infortuni occorsi ai dipendenti e le conseguenze giuridiche scaturitene per la Società;
- i *report* relativi ai corsi di formazione in materia di sicurezza.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

SEZIONE 6

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO O ALTRE UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

6.1. Fattispecie rilevanti

La punibilità dell'Ente in conseguenza della commissione dei reati di cui sopra è sancita dall'art. 25 *octies* del d. lgs. n. 231/2001. Di seguito una sintetica rassegna delle fattispecie delittuose richiamate dalla citata disposizione.

Art. 648 - Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.


Art. 648-bis - Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro .

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter.1- Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.


Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

6.2. Principali aree di rischio ed attività sensibili a rischio reato

Come per i reati contro la Pubblica Amministrazione (di cui alla Sezione 1), anche per quelli previsti nella presente Sezione di Parte Speciale, ed in particolare per il riciclaggio, bisogna considerare che la relativa area di rischio viene in rilievo nell'ambito del citato procedimento penale pendente presso il Tribunale di Bologna.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

Di conseguenza, in relazione ad essa, in ossequio alle indicazioni fornite dalle migliori prassi operative e dagli indirizzi giurisprudenziali, sono stati introdotti specifici protocolli rivolti ad eliminare le carenze organizzative che hanno reso possibile la presunta commissione di tali reati, così come contestati nei capi di imputazione.

Ciò non toglie che, anche con specifico riguardo ai reati della presente Sezione di Parte Speciale, l'adozione del Modello ha costituito, altresì, occasione per un'opera di complessiva riorganizzazione della Società.


Ispirata a questa duplice prospettiva, l'attività di mappatura ha evidenziato le seguenti aree di rischio:

- a) Gestione delle risorse finanziarie;
- b) Selezione, assunzione e gestione del personale;
- c) Gestione rimborsi e spese di trasferta;
- d) Redazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico nonché gestione delle attività strumentali alla formazione dei dati generanti le scritture contabili;
- e) Gestione dei rapporti con il Sindaco Unico;

In tale ambito, con specifico riferimento alla rilevanza assunta dal reato ex art. 648 *ter*.1 c.p (introdotta con la legge n. 186/2014) agli enti collettivi, si è posto il seguente problema interpretativo: se il delitto “a monte”, produttivo dell'utilità illecita funzionale all'autoriciclaggio, debba essere ricompreso nell'elenco dei reati presupposto previsti dal d. lgs. n. 231/2001 o possa essere un qualsiasi delitto non colposo.

La prima interpretazione è stata ritenuta maggiormente conforme ai principi di legalità e tassatività.

Tuttavia, non si possono escludere letture di diverso tenore, in base alle quali, anche se il reato fonte dell'autoriciclaggio non figuri nell'elenco dei reati presupposto previsti dal d. lgs. n. 231/2001, verrebbe a configurarsi la responsabilità dell'ente. Ove si aderisse a tale prospettiva, l'impatto

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

sull'applicazione della normativa ex d. lgs. n. 231/2001 risulterebbe molto significativo, dal momento che, attraverso l'introduzione dell'autoriciclaggio nel catalogo dei reati presupposto, verrebbero indirettamente veicolate al suo interno ulteriori fattispecie incriminatrici allo stato non contemplate (*in primis* i reati fiscali).

In tale ottica, si è considerato che – come è ovvio – il rischio di autoriciclaggio si annida, in massima parte, nella gestione dei flussi finanziari, dei quali – mediante le procedure operative adottate – deve essere rigorosamente controllata la provenienza.

6.3 Funzioni coinvolte


- Direzione
- Amministrazione
- Commerciale

6.4. Principi generali di comportamento

Il presente paragrafo illustra le regole generali di comportamento, che, unitamente alle prescrizioni di carattere generale richiamate nella Premessa della Parte Speciale, nonché alle norme del Codice etico, che costituisce parte integrante del Modello ed infine alle specifiche procedure adottate, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel paragrafo 7.1.

Al riguardo, è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere condotte:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-octies d. lgs. n. 231/2001);
- non in linea con o non conformi ai principi e alle prescrizioni contenuti nel presente Modello nonché nelle procedure e nel Regolamento della Società.

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

All'uopo è fatto in particolare obbligo di:

- osservare, nella gestione delle attività sopra menzionate, i principi di massima trasparenza e tracciabilità delle operazioni, secondo le procedure (riguardanti vari aspetti delle attività societarie significative per prevenire il rischio di riciclaggio) allegate alla presente Parte Speciale e da considerarsi parte integrante della stessa, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento.


6.5. Sistema operativo di gestione

- Per le aree di rischio *sub a, b e c*, si rinvia alle corrispondenti aree della Sezione 1.
- Per le aree di rischio *sub d ed e*, si rinvia alle corrispondenti aree della Sezione 4.

6.6. Procedure adottate

La Società, al fine di prevenire l'eventuale commissione dei reati di cui alla presente Sezione di Parte Speciale, oltre a un sistema di deleghe, ha adottato le procedure operative allegate alla Parte Speciale e da considerarsi parte integrante della stessa, al cui contenuto dettagliato si rimanda ai fini dell'individuazione dei precisi obblighi di condotta a carico dei singoli Destinatari coinvolti nell'attività/processo sensibile di riferimento:

- *Procedura gestione risorse finanziarie e cassa corrente*
- *Procedura selezione e gestione del personale*
- *Procedura gestione rimborsi e spese di trasferta*
- *Procedura contabilità e bilancio*
- *Procedura selezione fornitori e gestione consulenti*
- *Procedura vendita di beni e servizi*

	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE e CONTROLLO ART. 6 – D. LGS. n. 231/2001 C – PARTE SPECIALE	Rev.: Del.:	0.0 05/11/2019
---	--	----------------	-------------------

6.7. Compiti dell'OdV

L'OdV verifica che principi e procedure adottati con riferimento alla presente Sezione di Parte Speciale siano osservati ed adeguati rispetto alle finalità della stessa. L'OdV segnala la necessità di adeguamento ed eventuali necessità di integrazione delle procedure specifiche di cui sopra.

Nello specifico, è, altresì, compito dell'OdV:

- verificare i *report* periodici nonché le segnalazioni spontanee di dipendenti e terzi, provvedendo a approfondire la veridicità e l'attinenza delle stesse in relazione a quanto previsto dal Decreto n. 231/2001;
- effettuare, anche tramite ausiliari, i controlli relativi al rispetto dei principi generali di comportamento e delle procedure operative di cui alla presente Sezione, tenendo conto della rilevanza ai fini del Decreto n. 231/2001 delle specifiche funzioni;
- verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando, se necessario, le modifiche nel caso.

Fermi restando i flussi informativi previsti nella parte generale che dovranno pervenire ad opera delle strutture interessate mediante le modalità e la periodicità stabilite con il Regolamento assunto dall'OdV, i Responsabili delle funzioni coinvolte devono trasmettere tempestivamente all'OdV le segnalazioni aventi a oggetto le situazioni di riscontrata deviazione dalle procedure previste. All'OdV vanno in ogni caso trasmesse, oltre alle segnalazioni già specificate con riferimento alle corrispondenti aree di rischio di cui alle Sezioni 1 e 4, tutte le segnalazioni in materia di antiriciclaggio.